

Luca Pressacco

# Contributo allo studio della sentenza penale



**Giappichelli**

“While the King was looking down  
The jester stole his thorny crown  
The courtroom was adjourned  
no verdict was returned”

Donald “Don” McLean (1971)

## INTRODUZIONE

Se il processo è un mistero, come insegnava Salvatore Satta<sup>1</sup>, la *sentenza* ne è certamente la manifestazione più emblematica.

La pretesa di disciplinare giuridicamente la decisione giurisdizionale e, in particolare, di regolare il convincimento del giudice appare come un’impresa titanica. Del resto, il giudizio possiede una dimensione psicologica che, per sua stessa natura, sfugge a ogni verifica e controllo esterno. Ciò induce a guardare con un certo disincanto – se non, addirittura, con aperto scetticismo – alle disposizioni del codice di rito dedicate alla formazione della sentenza, ai suoi contenuti tipici e alle modalità della sua pubblicazione.

Come se non bastasse, individuare la “fisionomia” della sentenza è compito tutt’altro che agevole, anche se l’indagine rimane confinata sul piano strettamente giuridico<sup>2</sup>. Poiché la nozione in esame è insita

---

<sup>1</sup> S. SATTÀ, *Il mistero del processo* (1949), in ID., *Il mistero del processo*, Milano, 1994, p. 11 ss.

<sup>2</sup> Per una sintesi efficace dei principali ostacoli che si incontrano quando si prova a delineare in modo organico la fisionomia della sentenza nell’ordinamento processuale, v. M. TARUFFO, *La fisionomia della sentenza in Italia*, in *La sentenza in Europa. Metodo, tecnica, stile*, Padova, 1988, p. 180 ss.

nell'idea stessa di processo, dottrina e giurisprudenza si accontentano il più delle volte di definizioni tratlative, le quali riflettono pregiudizi assai radicati circa la natura, la posizione e il valore dell'atto giurisdizionale per eccellenza<sup>3</sup>. Si tratta di formule intuitive, delle quali è apprezzabile soprattutto l'efficacia didattica. Esse, tuttavia, da un lato, si rivelano imprecise alla luce delle disposizioni processuali e, dall'altro lato, non apportano contributi significativi per la risoluzione delle complesse questioni ermeneutiche che emergono dalla disciplina della sentenza (quando non si rivelano, addirittura, fuorvianti per la loro comprensione). Si perde, in ogni caso, la consapevolezza circa la relatività storica e teorica dell'istituto, come se la decisione giurisdizionale fosse immersa in una "realtà" normativa immutabile. Bisogna, invece, tenere presente che le differenti opinioni circa la natura della sentenza e le funzioni che essa svolge nel sistema processuale dipendono in larga misura dalle premesse teoriche che, più o meno palesemente, le condizionano. Pure l'analisi diacronica testimonia come l'ampiezza della categoria in esame abbia subito notevoli oscillazioni nel corso del tempo, essendo una variabile dipendente sia dalla struttura processuale complessiva sia dalle scelte contingenti compiute dal legislatore.

La sentenza si presenta, insomma, come un istituto processuale sfuggente ed enigmatico<sup>4</sup>, anche per la varietà delle prospettive da cui l'analisi potrebbe prendere l'abbrivio.

Questa difficoltà di inquadramento concettuale, immediatamente percepita dagli studiosi che si accostano allo studio dei provvedimenti giurisdizionali, trova ulteriori conferme quando si considerano gli itinerari percorsi dalla dottrina sul tema in esame.

Le prime trattazioni organiche della materia risalgono al periodo

---

<sup>3</sup> Così, ad esempio, si afferma comunemente che la sentenza costituisce l'ultimo atto del procedimento penale oppure il provvedimento che definisce una sua fase o grado. In altre occasioni, invece, l'accento cade sulla idoneità della sentenza ad acquisire l'autorità propria della cosa giudicata.

<sup>4</sup> «Quante figure passano nella sentenza, *'per speculum in aenigmate'*: qui l'analisi tecnica non basta, intesa nel senso esiguo, come glossa degli articoli del codice; lo specchio riflette culture sommerse, tensioni attuali, futuribili» (F. CORDERO, *Stilus curiae (analisi della sentenza penale)*, in *La sentenza in Europa. Metodo, tecnica, stile*, cit., p. 293).

che si colloca tra i due conflitti mondiali<sup>5</sup>. Esse mirano, in primo luogo, a individuare la natura della decisione mediante il riferimento alla funzione giurisdizionale e, secondariamente, a identificare i caratteri differenziali tra la sentenza, da un lato, e l'ordinanza e il decreto, dall'altro. Si tratta di indagini che destano ancora un certo interesse in prospettiva storica, ma appaiono ormai superate dal punto di vista scientifico, in ragione del contesto legislativo e culturale in cui sono maturate.

Nel Secondo dopoguerra si collocano gli studi fondativi della dottrina processuale penale<sup>6</sup>, impegnata a delineare le categorie fondamentali per la sistemazione scientifica della disciplina (atto e fatto processuale, fattispecie processuale, situazione giuridica processuale, procedimento giurisdizionale, ecc.). In questa fase, lo sforzo è volto soprattutto a puntualizzare il ruolo della sentenza rispetto agli altri fatti del procedimento, di cui si intende fornire una configurazione teorica coerente, in chiave strutturale e funzionale.

L'interesse verso l'istituto in esame riemerge dopo circa due lustri, quando il periodo processuale del postdibattimento diviene terreno privilegiato di indagine, al fine di risolvere alcune problematiche specifiche emerse nella prassi giudiziaria, destinate a perpetuarsi fino ai nostri giorni (come, ad esempio, le invalidità derivanti dal difetto di sottoscrizione della sentenza o dalla partecipazione alla deliberazione di un giudice che non abbia preso parte al dibattimento nella sua interezza). Riconosciuta la complessità della *fattispecie* della sentenza, la dottrina prova quindi a ricostruirne compiutamente la struttura, utilizzando gli strumenti concettuali più aggiornati per lo studio degli atti processuali<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Cfr. A. TESAURO, *La sentenza penale*, Napoli, 1925; V. CAVALLO, *La sentenza penale*, Napoli, 1936; V. SPEZIA, *La sentenza nel processo penale*, Napoli, 1936. A queste opere si può aggiungere anche quella di G.F. FALCHI, *La sentenza nel processo penale italiano*, Treviso, 1947, pubblicata subito dopo il termine della Seconda guerra mondiale.

<sup>6</sup> Il riferimento è, ovviamente, alle opere di G. CONSO, *I fatti giuridici processuali penali. Perfezione ed efficacia*, Milano, 1955; ID., *Il concetto e le specie d'invalidità. Introduzione alla teoria dei vizi degli atti processuali penali*, Milano, 1955; F. CORDERO, *Le situazioni soggettive nel processo penale. Studi sulle dottrine generali del processo penale*, Torino, 1956.

<sup>7</sup> Cfr., sul punto, E. AMODIO, *Considerazioni sui «vizi del dispositivo» nella sen-*

Nel medesimo turno di tempo, si collocano anche gli studi dedicati alla motivazione e al libero convincimento del giudice che, sebbene non fossero orientati verso un esame completo della sentenza, fornirono comunque preziosi spunti di riflessione per una sua miglior comprensione<sup>8</sup>.

In seguito, recuperando l'attenzione per lo studio del "giudizio" nel senso più profondo del termine<sup>9</sup>, l'interesse si rivolse verso quella branca degli studi processuali oggi comunemente indicata tramite la locuzione "epistemologia giudiziaria"<sup>10</sup>, ponendo l'accento sul metodo probatorio e sulle modalità di acquisizione e di valutazione delle conoscenze acquisite nella sede processuale.

Infine, dopo la svolta impressa dal primo codice repubblicano – con il quale le tipologie procedurali esperibili nell'ordinamento processuale sono state notevolmente differenziate, in ossequio al principio di adeguatezza delle forme<sup>11</sup> – l'unità concettuale della cate-

---

tenza dibattimentale, in *Riv. dir. proc.*, 1967, p. 381 ss.; G. FOSCHINI, *Considerazioni sul postdibattimento*, in *Riv. it. dir. proc. pen.*, 1966, p. 1143 ss.

<sup>8</sup> Sul secondo versante, il riferimento è naturalmente al classico saggio di M. NOBILI, *Il principio del libero convincimento del giudice*, Milano, 1974. Sulla motivazione, invece, appare di particolare interesse il contributo monografico di E. AMODIO, *La motivazione della sentenza penale e il suo controllo in Cassazione*, Milano, 1967. Il volume citato non è di agevole reperibilità e ne sono circolate due versioni differenti: una più ridotta (pp. 125) e l'altra più estesa (pp. 221). Quella a cui si farà riferimento nel prosieguo del testo è la seconda. In seguito, v. anche ID., *Motivazione: II) motivazione della sentenza penale*, in *Enc. dir.*, XXVII, Milano, 1977, p. 181 ss.

<sup>9</sup> F. CARNELUTTI, *Torniamo al giudizio*, in *Riv. dir. proc.*, 1949, p. 165 ss.; G. CAPOGRASSI, *Giudizio processo scienza verità*, in *Riv. dir. proc.*, 1950, p. 1 ss.

<sup>10</sup> Nel nostro Paese almeno a partire da G. UBERTIS, *Fatto e valore nel sistema probatorio penale*, Milano, 1979 (senza però dimenticare gli antesignani lavori di A. GIULIANI, *Il concetto di prova. Contributo alla logica giuridica*, Milano, 1961, e di G. DE LUCA, *Logica e metodo probatorio giudiziario*, in *Scuola pos.*, 1965, p. 30 ss.). Più recentemente, v. ancora G. UBERTIS, *Profili di epistemologia giudiziaria*, Milano, 2021; nonché S. HAACK, *Legalizzare l'epistemologia: prova, probabilità e causa nel diritto* (2014), trad. it., Milano, 2015. Cfr. anche i volumi pubblicati nella collana di *Epistemologia giudiziaria* edita da Giuffrè.

<sup>11</sup> Per la cui definizione v. G. FOSCHINI, *Sistema del diritto processuale penale*, II, Milano, 1968, p. 8 ss.

ria viene posta seriamente in discussione<sup>12</sup>. In quest'ultima fase, tuttora in corso, il dibattito si concentra sul paradigma costituito dalla sentenza emessa all'esito del giudizio di primo grado nel cosiddetto "procedimento ordinario", la quale funge da modello teorico generale per lo studio della fase decisoria. L'obiettivo è quello di individuare le similitudini e le differenze che intercorrono tra la sentenza dibattimentale e le diverse tipologie di provvedimenti giurisdizionali. In questa prospettiva, l'attenzione degli studiosi si sofferma sui caratteri specifici delle decisioni cautelari, dei provvedimenti emessi all'esito dei riti speciali oppure, ancora, delle pronunce emesse nell'ambito dei giudizi di impugnazione. Così, preso atto della natura intrinsecamente fallibile e probabilistica delle conoscenze conseguite in sede giudiziaria – specialmente per quanto concerne la ricostruzione fattuale – si riflette in particolare sulle regole di giudizio che operano nei diversi contesti processuali e sui corrispondenti oneri motivazionali, per giungere a una definizione il più possibile analitica della struttura e della funzione delle differenti tipologie di provvedimenti<sup>13</sup>.

Alla luce di queste premesse e considerata la stratificazione storica delle riflessioni sul tema della sentenza penale, il presente contributo si propone di fornire un inquadramento generale della materia. Sembra, infatti, necessario tirare le fila dei dibattiti dottrinali la cui memoria si è progressivamente affievolita e che, in ogni modo, non sono mai stati oggetto di una trattazione organica. L'obiettivo è quello di fornire agli studiosi del diritto processuale e agli operatori una cornice unitaria di riflessione, entro la quale si possano poi inscrivere le problematiche più specifiche, considerate meritevoli di approfondimento, che emergono in relazione alle singole tipologie di sentenze o, più in

---

<sup>12</sup> Ciò nonostante, alcuni contributi perseguono ancora l'obiettivo di una trattazione unitaria. Cfr., ad esempio, S. MAROTTA, *La sentenza penale*, Torino, 1997; C. MORSELLI, *La sentenza penale*, Torino, 2003.

<sup>13</sup> Quale espressione di questa impostazione metodologica, per quanto concerne lo studio della motivazione dei provvedimenti giurisdizionali cfr., *ex multis*, F.M. IACOVIELLO, *La motivazione della sentenza penale e il suo controllo in Cassazione*, Milano, 1997. Sul rapporto tra la sentenza dibattimentale e quella di applicazione della pena su richiesta delle parti v., per tutti, F. PERONI, *La sentenza di patteggiamento*, Padova, 1999.

generale, di provvedimenti giurisdizionali. Non vi è quindi alcun tentativo di ricostruire l'istituto in esame in termini generali e onnicomprensivi: l'intento, piuttosto, è quello di delineare le costanti che definiscono la sentenza nell'esperienza processuale italiana, osservata nel suo svolgimento storico e teorico, oltre che legislativo.

In questa prospettiva, il lavoro è suddiviso in tre parti, dedicate, rispettivamente, ai profili teorici (parte I – cap. I e II), giuridici (parte II – cap. III e IV) ed epistemologici (parte III – cap. V, VI e VII) della sentenza penale.

Nella prima parte si indagano, anzitutto, il valore e la posizione della sentenza, i cui *profili teorici* sono tracciati dalle dottrine generali del processo, le quali hanno offerto per prime una definizione organica di quest'ultimo e delle relazioni giuridiche che intercorrono tra i diversi elementi che concorrono alla sua integrazione (cap. I). In seguito, si delinea la transizione dall'analisi strutturale del procedimento contenzioso, tipica della prima fase di sviluppo degli studi processuali, all'esame dei rapporti funzionali e contenutistici che legano la decisione giurisdizionale agli altri atti del procedimento (cap. II). Nel contesto dell'esperienza giuridica italiana, questa transizione si è realizzata all'insegna di una rivalutazione complessiva delle metodologie di conoscenza adoperate nel processo e, in particolare, del ruolo del contraddittorio nella formazione della prova e del significato del libero convincimento del giudice nella valutazione della prova medesima.

Nella seconda parte, dedicata ai *profili giuridici* della sentenza, si esamina il rapporto tra la decisione giurisdizionale e la sua forma, svolgendo un'analisi diacronica in ordine all'estensione della categoria in esame nell'ordinamento processuale italiano (cap. III). Ci si sofferma, poi, sulla configurazione della sentenza quale atto processuale. Si evidenzia, in particolare, il rapporto tra il modello normativo del provvedimento in esame e gli schemi interpretativi adoperati dalla dottrina per analizzare (e ricondurre a unità) i molteplici adempimenti che si realizzano nella fase del postdibattimento (cap. IV).

Nella terza parte, dedicata ai *profili epistemologici* della sentenza, si precisa, dapprima, in che termini tale provvedimento può essere considerato come una forma di giudizio e si definiscono le prospettive metodologiche che meglio si attagliano alla sua analisi, in una pro-

spettiva tipicamente processuale (cap. V). Successivamente, l'attenzione si concentra sulla dimensione gnoseologica del giudizio emesso in sede processuale, accostando e comparando le metodologie e le finalità che caratterizzano l'operato del giudice con quelle proprie dello storico e dello scienziato dei fenomeni naturali (cap. VI). Infine, si indagano i risvolti epistemologici dei parametri normativi fondamentali che governano la decisione giurisdizionale, vale a dire la presunzione d'innocenza dell'imputato e l'obbligo di motivazione dei provvedimenti giurisdizionali (cap. VII).

Preme, infine, sottolineare che una trattazione come quella che si propone non trova giustificazione soltanto nell'esigenza di porre ordine nell'ambito di un dibattito teorico che appare ancora oggi disorganico e frammentario. Vi sono, infatti, diversi fattori che inducono a riflettere sul modello decisorio accolto dall'ordinamento processuale penale italiano.

Anzitutto, in un frangente storico in cui il baricentro del procedimento penale si è spostato pericolosamente sul versante delle indagini preliminari, concentrare l'attenzione sulla sentenza significa riaffermare la priorità della giurisdizione, anche da un punto di vista epistemologico, cioè sotto il profilo dei risultati conoscitivi che si ottengono (soltanto) all'esito del processo.

In secondo luogo, il progressivo rafforzamento della cooperazione giudiziaria a livello internazionale e, soprattutto, nel contesto dell'Unione europea – ottenuto anche «tramite il riconoscimento reciproco delle decisioni giudiziarie penali» (art. 67 § 3 del Trattato funz. UE) – impone di svolgere una riflessione sui caratteri della sentenza, vale a dire sul suo statuto giuridico ed epistemologico, al fine di comprendere quali siano i tratti salienti del nostro sistema processuale rispetto a quelli tipici di altri ordinamenti giuridici.

Ancora: nel momento in cui si prevede – oppure, addirittura, si auspica – l'introduzione di tecnologie di intelligenza artificiale nel mondo del diritto, occorre comprendere entro quali limiti tali strumenti possano essere legittimamente impiegati per l'emissione di provvedimenti giurisdizionali, essendo comunque necessario mantenere un “controllo umano significativo” sulle decisioni assunte nel processo<sup>14</sup>.

---

<sup>14</sup>Sul punto, v. G. UBERTIS, *Intelligenza artificiale, giustizia penale, controllo*



Infine, occorre rammentare che, quando l'accento cade sull'esigenza che il processo sia un meccanismo "efficiente", i tempi necessari per la redazione della sentenza (e, in modo particolare, per la giustificazione della decisione giurisdizionale) vengono inevitabilmente percepiti come superflui. A dimostrazione di ciò, si possono ricordare le iniziative legislative che hanno già introdotto forme di "semplificazione" della motivazione nel settore civile e in quello amministrativo (cfr. gli art. 181-*quater* e 281-*sexies* c.p.c., nonché l'art. 74 c.p.a.). Sembra quindi opportuno porre le premesse concettuali utili per verificare se iniziative analoghe possano trovare applicazione anche nel settore della giustizia penale, in cui, peraltro, sono già presenti diversi riti orientati alla deflazione del contezioso dibattimentale.

---

*umano significativo* (2020), in ID., *Argomenti di procedura penale*, V, Milano, 2021, p. 183 ss.

Parte I  
**PROFILI TEORICI**



## Capitolo I

# VALORE DELLA SENTENZA E SUA POSIZIONE NEL PROCESSO

**Sommario:** 1. La sentenza come “fine” del processo. – 2. Sentenza e dottrine generali del processo penale. – 3. *Segue:* sentenza e “rapporto giuridico processuale”. – 4. *Segue:* sentenza e “situazione giuridica processuale”. – 5. La riduzione del procedimento alla categoria dell’atto. – 6. L’assimilazione del procedimento alla categoria della fattispecie. – 7. *Segue:* l’adeguamento del procedimento contenzioso alla fattispecie e i nessi sistematici con la sentenza. – 8. La sentenza come “atto normativo”.

**1. La sentenza come “fine” del processo.** – In dottrina si è affermato che coloro i quali intendo accostarsi allo studio dei provvedimenti giurisdizionali non dovrebbero mai «illudersi di aver toccato il fondo di una misteriosa natura delle cose», dalla quale emergano i concetti della sentenza, dell’ordinanza oppure del decreto<sup>1</sup>. Si tratta di un saggio avvertimento, poiché le decisioni giurisdizionali<sup>2</sup> possiedo-

---

<sup>1</sup> In tal senso, v. F. CORDERO, *Procedura penale*, Milano, 1966, p. 289, da cui è tratta anche la citazione precedente nel testo. L’autore sosteneva, in particolare, che l’approccio in esame fosse viziato da una forma di «ontologismo fuori luogo che [tuttavia] ha lasciato traccia in certi enunciati dottrinali» (*ibidem*).

<sup>2</sup> «Sono dichiarazioni *decisorie* gli atti con i quali l’organo investito del relativo potere opta in un’alternativa di possibili soluzioni con un giudizio rivestito di una data autorità»: F. CORDERO, *Procedura penale*, cit., p. 185. Giova rammentare che, nella sistematica proposta dall’autore citato, gli atti processuali si distinguono in due categorie: le dichiarazioni, che consistono in «un contegno espressivo volto a comunicare un pensiero del dichiarante» (*ivi*, p. 182), e le operazioni, vale a dire «le con-

no un carattere enigmatico e sfuggente. Tale carattere emerge soprattutto in relazione alla *sentenza*, la quale rappresenta, in modo emblematico, «il mistero del processo»<sup>3</sup>.

Qui, forse più che altrove, le norme non dicono tutto e costringono l'interprete a sondare gli sfondi storici e filosofici degli istituti, per non lasciarsi fuorviare dai pregiudizi<sup>4</sup>. Sarà, dunque, necessario procedere con cautela, prestando attenzione alle “costanti” strutturali, che definiscono la *sentenza* nel contesto dell'esperienza processuale, in special modo italiana.

Seguendo questa direttrice metodologica, occorre soffermare in primo luogo l'attenzione su un dato che appare di fondamentale importanza nella prospettiva di un'indagine che si propone di coniugare la dimensione propriamente teorico-giuridica con quella epistemologica – ossia, orientata all'analisi critica dei metodi e della validità delle conoscenze acquisite in sede giudiziaria – nello studio della sentenza

---

dotte che non esprimono un contenuto di coscienza ma causano un mutamento nella realtà sensibile ed eventualmente nella psiche dell'operatore» (*ivi*, p. 186). Le decisioni, dunque, dovrebbero essere ricondotte entro la prima categoria di atti processuali. D'altra parte, sempre secondo l'opinione sostenuta dall'autore in esame, la caratteristica specifica delle dichiarazioni decisorie non consisterebbe tanto nella loro imperatività, come si suole dire per distinguerle dalle enunciazioni delle parti e dei terzi, quanto, piuttosto, «nel valore della pronuncia, che in limiti più o meno estesi non ammette (giuridicamente parlando) di essere contraddetta: il fenomeno si manifesta in proporzioni esigue nelle pronunce revocabili, le quali sono imperative finché non sopravvenga la revoca, e in forma esemplare nelle sentenze» (*ivi*, p. 186).

<sup>3</sup> Per riprendere il titolo del celebre saggio di S. SATTA, *Il mistero del processo* (1949), in ID., *Il mistero del processo*, Milano, 1994, p. 11 ss. Probabilmente, questa arcana dimensione del processo – dovuta essenzialmente al fatto che «il processo non è altro che giudizio e formazione di giudizio: esso dunque se ha uno scopo, lo ha in sé stesso, il che è come dire che non ne ha alcuno» (*ivi*, p. 24) – si presta ad essere meglio compresa tramite le suggestioni letterarie che non mediante gli strumenti concettuali, più o meno analitici, foggiate dal giurista. Per un affresco letterario del fenomeno processuale, v. recentemente il volume di B. CAVALLONE, *La borsa di Miss Flite. Storie e immagini del processo*, Milano, 2016.

<sup>4</sup> L'osservazione metodologica, riferita in particolare alla necessità di servirsi delle indagini *lato sensu* culturali per condurre uno studio esauriente circa la motivazione della sentenza penale, risale al contributo di E. AMODIO, *La motivazione della sentenza penale e il suo controllo in Cassazione*, Milano, 1967, p. 17-22.

penale. Si tratta, in particolare, di riconoscere che la sentenza rappresenta il risultato dello svolgimento processuale, «assiologicamente e legislativamente governato»<sup>5</sup> secondo un duplice significato: anzitutto, quale *evento culminante* del processo<sup>6</sup>; in secondo luogo, quale *unità* costituita dall'insieme degli altri eventi che ne rappresentano, al medesimo tempo, gli *antecedenti* e i *momenti costitutivi* dal punto di vista logico e giuridico<sup>7</sup>.

---

<sup>5</sup> Così, G. UBERTIS, *Profili di epistemologia giudiziaria*, Milano, 2021, p. 4.

<sup>6</sup> Nel presente contesto, la sentenza è stata volutamente indicata come “evento culminante” e non come “ultimo atto” del processo. Questa seconda locuzione, infatti, sebbene appaia come il frutto di un'intuizione fondamentale – per la quale la sentenza è l'atto che esaurisce il processo o una sua fase – risulta tecnicamente imprecisa. Invero, come la dottrina ha opportunamente contribuito ad evidenziare, «più di un limite dev'essere avanzato in ordine al ruolo di ‘ultimo atto’ che la sentenza ‘immutabile e definitiva’ o la stessa sentenza che acquista autorità di cosa giudicata, occuperebbe nel processo di cognizione. Sarebbe, infatti, senz'altro erroneo formulare un'identità fra tale sentenza e tale ruolo. A parte quel particolare tipo di procedimento di cognizione, detto processo monitorio ... che può chiudersi con un provvedimento dalla sostanza di sentenza di merito ... ma dalla forma di decreto, vi è da notare...che non sempre la sentenza ‘meritevole di particolare considerazione’ è l'ultimo atto del procedimento. Non lo è nel caso che l'impugnazione proposta venga dichiarata inammissibile; non lo è nel caso che l'impugnazione venga rigettata per infondatezza dalla Corte di Cassazione; non lo sarebbe nel caso che il giudice d'appello confermi la sentenza di primo grado, stando all'opinione di chi considera quest'ultima come la sentenza che passa in giudicato»: G. CONSO, *I fatti giuridici processuali penali* (1955), Milano, 1982, p. 208, nota 103. Nel medesimo senso, più recentemente, v. anche A. NAPPI, *Sentenza penale*, in *Enc. dir.*, XLI, Milano, 1989, p. 1320, il quale rammenta che «anche un'ordinanza, come quella dichiarativa di inammissibilità dell'impugnazione, può fungere da atto conclusivo del processo».

<sup>7</sup> Nel medesimo senso, v. G. UBERTIS, *Profili di epistemologia giudiziaria*, cit., p. 4, il quale riprende – estendendole alla realtà processuale – le considerazioni svolte nel solco hegeliano da G. PRETI, *Praxis ed empirismo*, Torino, 1957, p. 170, in ordine al ruolo che la cosiddetta “dottrina del concetto” svolge nella rappresentazione della storia come “processo” *in fieri*. Al riguardo, si precisava: «poiché il ‘concetto ... è appunto insieme il *punto di arrivo* della serie che lo costituisce (cioè, in certo senso, l'ultimo elemento di essa), e l'*insieme unitario*, l'universo, che viene costituito dalla serie stessa» (*ibidem*), allora un «‘processo’ è dunque qualcosa che si pensa (si enuncia, si descrive, si sistema) mediante un ‘concetto’; una serie di eventi che

L'importanza di coltivare questa prospettiva, d'altra parte, non è mai sfuggita alla riflessione dottrinale, se è vero che già in tempi piuttosto risalenti si osservava che «la caratteristica di ogni atto processuale, di porsi come momento intermedio di una progressione ascendente che culmina colla sentenza, ha potentemente attratto l'attenzione dei processualisti e costituisce il motivo ispiratore di ogni raffigurazione del processo»<sup>8</sup>. Più recentemente, inoltre, riconoscendo che la sentenza costituisce un «fenomeno processuale che si manifesta – per sua natura – sotto molteplici aspetti e che quindi si presta ad essere visto ed inquadrato sotto diverse angolazioni», si è affermato che un corretto approccio metodologico all'istituto in esame non richiede solamente la «considerazione sintetica dei casi in cui ... la legge ne prescrive l'adozione», dovendo tenere anche conto «della collocazione caratteristica ed assai peculiare della sentenza nell'ambito del processo, ed in cui si propone come l'atto processuale non solo più solenne e importante, ma soprattutto come l'atto in funzione del quale è organizzata tutta la serie funzionale di attività che costituisce l'insieme del procedimento»<sup>9</sup>.

È opportuno, dunque, concentrare l'attenzione sul nesso funzionale che intercorre tra la decisione finale e le attività che la preparano, rammentando che «l'idea di 'processo' implica quella di 'fine'» e che, per conseguenza, il processo, in generale, potrebbe essere semplicemente inteso come «una serie di eventi diretta ad un fine»<sup>10</sup>.

A questo punto, tuttavia, emerge la specificità tipica del fenomeno giuridico e, in particolare, processuale. Infatti, mentre altrove il "fine" necessario per fornire una descrizione unitaria del "processo" viene fissato pragmaticamente dal singolo ricercatore, sulla base degli scopi

---

però non sono soltanto successivi, ma si sistemano come *momenti* entro l'unità del concetto stesso» (*ibidem*).

<sup>8</sup> In questo senso, v. F. CORDERO, *Le situazioni soggettive nel processo penale. Studi sulle dottrine generali del processo penale* (1956), Torino, 2022, p. 13, nota 5.

<sup>9</sup> E. FORTUNA, *Sentenza: III) Sentenza penale*, in *Enc. giur. Treccani*, XXXII, Roma, 1994, p. 3.

<sup>10</sup> Così, ancora, G. PRETI, *Praxis ed empirismo*, cit., p. 170. da cui è tratta anche la precedente citazione nel testo.

che egli intende perseguire (e costituisce, quindi, un elemento intrinseco di soggettività della conoscenza), nel settore giurisdizionale, invece, il “fine” cui tende il processo risulta fissato *ex ante* dal legislatore, mediante disposizioni che ne regolano sia il profilo formale – nel senso del suo aspetto esteriore, comune alle diverse manifestazioni sensibili della medesima categoria – sia i possibili contenuti tipici.

**2. Sentenza e dottrine generali del processo penale.** – Data questa premessa, occorre anzitutto effettuare un breve *excursus* storico per comprendere la funzione che la sentenza svolge nell’ambito del procedimento penale, in rapporto ai diversi atti che compongono la sequenza procedimentale. Non basta limitarsi ad affermare che la sentenza costituisce l’atto giurisdizionale per antonomasia, ovvero l’atto più importante e solenne del processo. Così facendo, infatti, si rimane in una dimensione puramente descrittiva, che non consente di cogliere i profili più salienti dei rapporti che intercorrono fra sentenza e processo. Ancor prima di scendere sul piano del diritto positivo, questa indagine merita di essere svolta sul piano teorico, analizzando gli schemi di precomprensione della realtà processuale foggiate dagli interpreti in differenti momenti storici.

L’importanza di un’indagine siffatta non deve essere sottovalutata. Essa si rivela utile per almeno due ordini di ragioni.

In primo luogo, è ormai ampiamente riconosciuto il ruolo che rivestono le cosiddette “ideologie processuali” nell’ambito dell’esperienza giuridica, dal momento che esse rappresentano lo sfondo entro il quale si svolge l’attività ermeneutica degli interpreti in un determinato contesto spazio-temporale<sup>11</sup>. Ebbene, a meno di non voler instaurare una rigida separazione tra una dimensione giuridica ipostatizzata e la realtà posta al di fuori di essa, sembra corretto ritenere che tra i fattori *lato*

---

<sup>11</sup> Nel presente contesto si utilizza il termine “ideologie”, nel significato ad esso attribuito da M. CAPPELLETTI, *Le grandi tendenze evolutive del processo civile nel diritto comparato*, in *Processo e ideologie*, Bologna, 1964, p. IX, il quale interpretava le ideologie del processo come l’insieme delle «ragioni e [dei] condizionamenti sociali e culturali che in un determinato contesto storico stanno e operano nella norma e nell’istituto, nella legge e nell’ordinamento, come pure nell’interpretazione e in genere nell’attività dei giudici e dei giuristi».



*sensu* culturali, idonei a incidere sull'interpretazione delle singole disposizioni e istituti, si pongano anche le rappresentazioni del processo – vale a dire i modi di intendere la sua struttura specifica e le sue funzioni tipiche – elaborate in seno alla comunità dei giuristi, sebbene tali rappresentazioni (in quanto conoscenze di carattere specialistico) non costituiscano necessariamente un patrimonio diffuso pure nella sfera dell'opinione pubblica<sup>12</sup>.

Secondariamente, in collegamento con quanto si è appena affermato, non si può trascurare che ogni immagine del processo, anche se espressa originariamente in termini dottrinali, reca inevitabilmente con sé determinati svolgimenti e risvolti applicativi, magari non sempre prevedibili *ex ante*, eppure in qualche modo riconducibili a quella raffigurazione primigenia.

Senza risalire troppo indietro nel tempo, verso epoche in cui lo studio degli atti processuali si arrestava sul piano delle classificazioni meramente empiriche e descrittive, si può assumere come punto di partenza di questa analisi la configurazione assunta dalla sentenza nell'ambito delle dottrine generali del processo penale, sviluppatasi nella prima metà del XX secolo<sup>13</sup>. La scelta di muovere da questo periodo

---

<sup>12</sup> Si pensi, per fare un esempio circa il modo d'intendere le funzioni tipiche del processo, alla nota distinzione tra il processo come metodo di soluzione dei conflitti oppure come metodo di attuazione di scelte politiche, la cui formulazione originaria si deve a M.R. DAMASKA, *I volti della giustizia e del potere* (1986), trad. it., Bologna, 1991. Per riprendere, invece, la tradizione italiana degli studi in ordine alle strutture profonde del fenomeno processuale, è doveroso ricordare la distinzione tra ordine isonomico e ordine asimmetrico del processo, magistralmente compendiata da A. GIULIANI, *Prova in generale: a) Filosofia del diritto*, in *Enc. dir.*, XXXVII, Milano, 1988, p. 518 ss.

<sup>13</sup> Per gli opportuni approfondimenti (anche di natura bibliografica) in ordine alle dottrine generali del processo, declinate nella prospettiva specifica della giustizia penale, cfr. V. CAVALLO, *La sentenza penale*, Napoli, 1936, p. 77 ss.; F. CORDERO, *Le situazioni soggettive nel processo penale. Studi sulle dottrine generali del processo penale*, cit., p. 14 ss.; E. FLORIAN, *Principi di diritto processuale penale*, Torino, 1932, p. 75 ss. Un pregevole tentativo di superare le divergenze dottrinali in ordine alla natura del processo, nel segno di una «conciliazione prospettivistica» ritenuta auspicabile e percorribile, si deve a G. FOSCHINI, *Natura giuridica del processo* (1948), in ID., *Giudicare ed essere giudicati. Studi*, Milano, 1960, p. 15 ss. Interes-

storico si comprende non appena si rammenti che proprio il sorgere delle dottrine generali del processo penale ha segnato la piena autonomia della scienza processuale rispetto alla corrispondente disciplina sostanziale, sulla scorta dell'esperienza già maturata in precedenza nel settore del diritto civile.

Al fine di cogliere l'unità del fenomeno processuale, sottostante alla variegata moltitudine degli atti che lo compongono, le teorie in esame ricorrevano, come noto, alle categorie del "rapporto giuridico processuale" e della "situazione giuridica processuale"<sup>14</sup>. L'aspirazione ultima era quella di fornire «una raffigurazione in chiave monistica dei fenomeni del processo»<sup>15</sup>. Nell'ambito di queste costruzioni dottrinali, la sentenza assumeva un ruolo del tutto peculiare, fungendo da elemento di collegamento fra la molteplicità degli atti processuali – dei quali, come si è detto, essa rappresenta l'epilogo e la sintesi – e la realtà concettuale ritenuta immanente al processo, partecipando al medesimo tempo della "natura" degli uni e dell'altra. In altri termini, la convergenza delle dottrine generali del processo intorno al provvedimento giurisdizionale per eccellenza – intuitivamente comprensibile, visto che lo stesso termine "procedura" allude ad una progressione

---

santi anche le osservazioni formulate, da un punto di vista differente rispetto alle indagini condotte dagli studiosi del diritto processuale, da A.M. SANDULLI, *Il procedimento amministrativo* (1940), Milano, 1959, p. 18, nota 8. Per una retrospettiva storica, dedicata specificamente al panorama dottrinale italiano nel periodo storico considerato, v. anche R. ORLANDI, *La prolusione di Rocco e le dottrine del processo penale*, in *Criminalia*, 2010, p. 207 ss.

<sup>14</sup> Con specifico riferimento alla nozione di "rapporto giuridico processuale", G. FOSCHINI, *Natura giuridica del processo*, cit., p. 20, precisava che «dubbio può essere solo se il rapporto giuridico deve ritenersi un concetto universale, una categoria dello spirito per la intelligenza della realtà giuridica, cioè un *a priori* logico, come è opinione dei filosofi del diritto, od invece un *a posteriori*, cioè il prodotto di una deduzione e generalizzazione della realtà giuridica, quale è considerato essere dai dommatici del diritto; nell'un caso il rapporto giuridico sarebbe un concetto puro, nell'altro un concetto più propriamente astratto: in nessun caso, quindi, un'entità empirica concreta». Le medesime osservazioni potrebbero essere svolte, naturalmente, anche con riferimento alla concezione del processo come "situazione giuridica".

<sup>15</sup> In questo senso, v. F. CORDERO, *Le situazioni soggettive nel processo penale. Studi sulle dottrine generali del processo penale*, cit., p. 15.

logica e cronologica in vista di un risultato conclusivo – derivava dalla comune necessità di individuare un fondamento logico idoneo a giustificare l’auspicata transizione dalla molteplicità all’unità della realtà processuale, in modo da consentire una raffigurazione sistematica della stessa. Al di là di questo aspetto, tuttavia, le dottrine in esame pervenivano a esiti notevolmente divergenti, per non dire diametralmente opposti.

**3. Segue: sentenza e “rapporto giuridico processuale”.** – La teoria del “rapporto giuridico processuale”, fortemente debitrice degli schemi interpretativi tipici della pandettistica tedesca, concentrava la sua attenzione – pur nella grande varietà degli approcci propugnati dai suoi sostenitori – sulla simmetria tra il diritto soggettivo delle parti ad ottenere l’emanazione della *giusta sentenza* e il correlativo obbligo del giudice<sup>16</sup>.

Da questo rapporto fondamentale, che costituiva il perno della dottrina in esame, sarebbero poi derivati una serie di rapporti accessori, consistenti essenzialmente nel dovere del giudice di compiere tutto quanto risulta necessario (udire le argomentazioni delle parti, assumere prove, ecc.) per provvedere sulla domanda e risolvere la controversia<sup>17</sup>.

In questo modo, sarebbe stato possibile ricondurre l’intero svolgi-

---

<sup>16</sup> Come noto, l’origine della teoria del “rapporto giuridico processuale” si fa tradizionalmente risalire al contributo seminale di O. VON BÜLOW, *Die Lehre von den Processeinreden und die Processvoraussetzungen*, Giessen, 1868. L’importazione nel nostro Paese di questa nuova sensibilità nei confronti del fenomeno processuale fu, invece, opera soprattutto di G. CHIOVENDA, *L’azione nel sistema dei diritti* (1903), in *Saggi di diritto processuale civile* (1894-1937), I, Miano, 1993, p. 3 ss. Per una chiara esposizione della teoria del “rapporto giuridico processuale”, nel settore penale, cfr. A. DE MARSICO, *Lezioni di diritto processuale penale*, Napoli, 1938, p. 29 ss.; G. LEONE, *Istituzioni di diritto processuale penale*, I, *Dottrine generali*, Napoli, 1965, p. 66 ss.

<sup>17</sup> «Il rapporto giuridico processuale, in genere, è una relazione intersubiettiva complessa tra il giudice e le parti, avente per contenuto una serie di diritti e di doveri, coordinati tra loro allo scopo ultimo ed essenziale di assicurare le condizioni di adempimento, da parte del giudice, dell’obbligo di provvedere sull’oggetto sostanziale del processo»: P. NUVOLONE, *Contributo alla teoria della sentenza istruttoria penale* (1943), Padova, 1969, p. 76.

mento processuale entro termini rigorosamente formali, attraverso la nozione di “rapporto giuridico”<sup>18</sup>, volta a collegare in modo indissolubile le situazioni giuridiche tipiche del soggetto passivo del rapporto (dovere, obbligo) con quelle proprie del soggetto attivo del rapporto medesimo (pretesa<sup>19</sup>, diritto<sup>20</sup>).

---

<sup>18</sup> Non si ignorano, ovviamente, le difficoltà insite nella trasposizione sul terreno del processo penale di uno strumento concettuale sorto originariamente nel campo del diritto delle obbligazioni e, successivamente, elevato al rango di modello teorico universale di comprensione dei fenomeni giuridici. Per un’ordinata disamina delle principali questioni problematiche sorte in merito all’estensione della dottrina del “rapporto giuridico processuale” nella sfera della giustizia penale, cfr. M. ANGIONI, *La dottrina del rapporto giuridico processuale civile nelle sue applicazioni al processo penale*, Cagliari, 1913, p. 12 ss.; G. GUARNIERI, *Sulla teoria generale del processo penale*, Milano, 1939, p. 21 ss.; E. MASSARI, *Le dottrine generali del processo penale* (1934), Napoli, 1948, p. 49 ss. In particolare, poiché si sosteneva che oggetto del rapporto processuale fondamentale fosse l’adempimento della “prestazione giurisdizionale”, consistente nell’obbligo di provvedere sulla domanda, occorre definire l’azione penale in termini coerenti con tali premesse, caratterizzate da una forte coloritura privatistica. Ciò, a dispetto sia del carattere eminentemente relativo che il concetto di “azione” assume nei diversi settori dell’ordinamento (sul punto, cfr. P. CALAMANDREI, *La relatività del concetto di azione*, in *Riv. dir. proc. civ.*, 1939, I, p. 22 ss.) sia, in particolare, delle radicali divergenze che intercorrono tra le azioni esercitate, rispettivamente, nella sede penale e in quella civile (una sintesi efficace si trova in M. CHIAVARIO, *Appunti sulla problematica dell’«azione» nel processo penale italiano: incertezze, prospettive, limiti*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1975, p. 876 ss.).

<sup>19</sup> Su cui, v. le notazioni critiche di F. CORDERO, *Le situazioni soggettive nel processo penale. Studi sulle dottrine generali del processo penale*, cit., p. 278, il quale, nell’ambito di una critica radicale nei confronti della nozione di “rapporto giuridico” quale figura di teoria generale, osservava che il concetto di “pretesa” «oscilla tra un’accezione palesemente insostenibile (la tensione psicologica ovvero un inespreso atto volitivo diretto ad un comportamento altrui) ed una più accettabile edizione nella quale, tuttavia, invano si cercherebbe il riferimento ad un apprezzabile momento effettuale (pretesa concepita come un’inerte posizione di immobilità)».

<sup>20</sup> Per un tentativo di configurare l’azione penale in termini coerenti con la dottrina del “rapporto giuridico processuale”, v. G. LEONE, *Azione: IV) Azione penale*, in *Enc. dir.*, IV, Milano, 1959, p. 854. In particolare, secondo l’autore, l’azione medesima «nei confronti del giudice si configura in funzione dell’obbligo di emettere la richiesta decisione sulla dedotta *notitia criminis*; mentre nei confronti dell’imputato si configura in funzione di una situazione particolare che non corrisponde a quella

Questa raffigurazione aveva indubbiamente il pregio di consentire un inquadramento sistematico del fenomeno processuale e una riduzione entro termini propriamente giuridici della eterogenea varietà degli atti e delle posizioni soggettive che ivi si presentano. Essa, inoltre, conteneva un'intuizione fondamentale, «cui si deve fare riferimento ogni volta che si cerchi una definizione scientificamente valida del fenomeno», vale a dire quella di osservare il processo – nonché, ricostruirne l'ossatura e la trama – *sub specie* di diritti delle parti nei confronti del giudice investito della controversia<sup>21</sup>.

---

dell'obbligo ma è molto più vicina a quella della soggezione». Secondo questa ricostruzione, dunque, l'azione penale si configurerebbe, nei confronti del giudice, come un «diritto soggettivo» e, nei confronti dell'imputato, quale «diritto potestativo» (*ibidem*).

<sup>21</sup> Sul punto, v. F. CORDERO, *Le situazioni soggettive nel processo penale. Studi sulle dottrine generali del processo penale*, cit., p. 18, da cui è tratta anche la citazione precedente nel testo. Cogliendo il profondo significato politico dell'impostazione teorica in esame, funzionale all'affermazione di un ordinamento di stampo liberale, G. GUARNIERI, *Sulla teoria generale del processo penale*, cit., p. 6, osservava come «il concetto di rapporto giuridico [servisse] assai bene a collocare sullo stesso piano lo Stato e i cittadini, in quanto dal punto di vista della possibilità di divenire titolare di diritti e obblighi, astrattamente, non si può fare alcuna differenza tra la persona fisica e la persona giuridica». In altre parole, mediante il trapianto del concetto di "rapporto giuridico" sul terreno processuale, si collocavano idealmente sul medesimo piano lo Stato (il giudice) e i cittadini (le parti). Naturalmente, questo schema di interpretazione non poteva essere agevolmente esteso dal processo civile a quello penale, vistosamente caratterizzato dalla presenza del pubblico ministero, obbligato peraltro ad esercitare l'azione penale, elevando l'imputazione, qualora ritenga che la *notitia criminis* non sia infondata. Ciò nonostante, sembra corretto affermare che in questo atteggiamento ermeneutico vi fosse già, *in nuce*, il seme (concettuale) utile per la configurazione di quel "diritto alla giurisdizione" che, nella sua duplice accezione di diritto di accesso a un tribunale e di diritto alla celebrazione di un processo equo, avrebbe trovato compiuto riconoscimento e sviluppo soltanto con l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana e, in seguito, con la progressiva penetrazione nell'ordinamento giuridico delle fonti internazionali sui diritti umani: cfr., per gli opportuni approfondimenti, M. CHIAVARIO, *Processo e garanzie della persona*, II, *Garanzie fondamentali*, Milano, 1984, p. 3 ss.; M. GIALUZ, *Diritto alla giurisdizione*, in *Diritti della persona e nuove sfide nel processo penale*, Milano, 2019, p. 253 ss.; G. UBERTIS, *Principi di procedura penale europea. Le regole del giusto processo*, Milano, 2009, p. 22 ss.

Tuttavia, la teoria del processo come “rapporto giuridico” prestava il fianco anche a numerose critiche, alcune delle quali riguardano proprio la configurazione assunta dalla decisione giurisdizionale nell’ambito della dottrina in esame.

Anzitutto, postulare un diritto soggettivo (o una pretesa) delle parti alla *sentenza giusta* appare quantomeno singolare agli occhi del giurista contemporaneo<sup>22</sup>.

Non tanto e non solo perché tale situazione giuridica si tradurrebbe, in molti casi, nel diritto a ottenere un verdetto sfavorevole, almeno per una delle parti (quella colpevole) coinvolte nel processo<sup>23</sup>, quanto piuttosto per altri due motivi.

---

<sup>22</sup> Secondo E.T. LIEBMAN, *L’azione nella teoria del processo civile*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1950, p. 47 ss., tale visione risultava confacente al punto di vista unilaterale delle parti e, in particolare, «al punto di vista del singolo, titolare del diritto controverso» (*ivi*, p. 68). In questo modo, tuttavia, si trascurava di considerare che nel processo si esprime anche una funzione pubblica fondamentale, che corrisponde all’interesse statale alla conservazione e al mantenimento dell’ordine giuridico. Per questo motivo, secondo l’autore, l’adempimento della funzione giurisdizionale non potrebbe mai divenire oggetto di un vero e proprio “obbligo giuridico” nei confronti delle parti. Precisando il concetto, egli osservava in seguito che «il rapporto processuale non è un rapporto del diritto sostanziale, ma del diritto processuale, cioè di un diritto che ha natura strumentale. Estraneo a questo ramo del diritto è lo schema di un rapporto, in cui al diritto soggettivo si contrappone un obbligo, mentre esso è normale nel diritto sostanziale, che è essenzialmente un regolamento di interessi in conflitto. Il diritto processuale è invece la disciplina delle attività dirette ad attuare quel regolamento: viene in prima linea l’attività dell’organo giurisdizionale, i cui poteri sono esattamente stabiliti, insieme con le forme e le garanzie del proprio esercizio; le parti, a loro volta, possono stimolare e promuovere quell’attività, interferire con essa, influire sulla sua direzione e sul suo contenuto, e non possono d’altra parte evitare che essa si compia conformemente alle leggi, producendo tutti i suoi effetti, eventualmente anche a danno dei loro interessi. Si ha perciò un incontro e una combinazione di forze giuridiche diverse, dirette a raggiungere i loro scopi, delimitate rigorosamente nella loro nascita, esercizio ed effetti, la cui risultante trova la sua espressione nel provvedimento finale dell’organo giurisdizionale. Il diritto processuale è appunto la disciplina di questa dinamica giuridica»: E.T. LIEBMAN, *L’opera scientifica di James Goldschmidt e la teoria del rapporto processuale*, in *Riv. dir. proc.*, 1950, p. 340.

<sup>23</sup> Questa era l’obiezione formulata da G. GUARNIERI, *Sulla teoria generale del processo penale*, cit., p. 36. *Contra*, però, v. G.B. DE MAURO, *La sentenza penale e i*

Da un lato, a fronte dell'esercizio della funzione giurisdizionale da parte dei soggetti a cui l'ordinamento attribuisce tale potere, non era agevole comprendere quale contenuto assumessero il diritto o la pretesa di cui sarebbero state titolari le parti, corrispondenti all'obbligo di provvedere sulla domanda e risolvere la controversia mediante la sentenza<sup>24</sup>.

Dall'altro lato, rimanevano imprecisati i criteri alla luce dei quali avrebbe dovuto essere considerata la *giustizia* del provvedimento: se, cioè, questo parametro fondamentale – intriso di contenuti etici – avrebbe dovuto essere posto in relazione alla realtà extraprocessuale (da cui trae origine il “rapporto giuridico materiale”) o alle risultanze della contesa giudiziaria oppure, ancora, alle modalità di conduzione di quest'ultima.

Come se non bastasse, la dottrina in commento non riusciva nemmeno a cogliere efficacemente il carattere dinamico dello svolgimento processuale: «allineare una serie di situazioni soggettive di dovere degli organi giudiziari, infatti, non è sufficiente per approdare ad una compiuta descrizione del processo penale, giacché, per questa via, non si farebbe altro che prospettare una varia costellazione di fenomeni, considerati nel loro aspetto statico e finale, senza una conveniente spiegazione del congegno che presiede alla loro produzione»<sup>25</sup>.

In ultima istanza, il prezzo da pagare per ottenere questa raffigurazione armoniosa e simmetrica era l'espunzione della dimensione cro-

---

*suoi presupposti processuali in rapporto al concetto di cosa giudicata (Tentativo di una ricostruzione sistematica), in Riv. dir. proc. pen., 1911, I, p. 393, il quale sosteneva – non senza ragioni – che il rapporto processuale penale conterrebbe «la pretesa da parte dell'imputato che il giudice presti la sua attività per l'accertamento del rapporto stesso; in quanto da un cosiffatto accertamento deriva il riconoscimento del diritto di libertà, totale o parziale, secondo che si tratta di assoluzione o di condanna. Che ha inoltre per contenuto la pretesa che il giudice applichi quella specie di pena stabilita per il caso in specie dalla norma penale ..., nella misura stabilita dalla legge (che, p. es., non si oltrepassi il massimo, e si diminuisca, per il concorso delle circostanze che lo consentono, la pena in astratto comminata)».*

<sup>24</sup> Al riguardo, v. *supra*, note 19 e 20.

<sup>25</sup> In questi termini, v. ancora F. CORDERO, *Le situazioni soggettive nel processo penale. Studi sulle dottrine generali del processo penale*, cit., p. 192.

nologica dall'analisi del processo. Quest'ultimo veniva ridotto a una serie di rapporti istantanei di cui si intuiva la connessione, la quale, tuttavia, permaneva inesplorata sotto il profilo teorico<sup>26</sup>.

Di conseguenza, alla stregua dell'impostazione descritta, l'intera serie procedimentale appariva come un'emanazione (*rectius*: irradiazione) dell'autentica "prestazione giurisdizionale", oggetto del rapporto fondamentale: essa, dunque, perdeva qualsiasi autonomia logica nei confronti della *sentenza* e di qui nasceva la difficoltà a individuare con precisione gli effetti prodotti dai singoli atti processuali e i loro nessi reciproci.

Il riflesso più notevole di questa impostazione dottrinale fu, come noto, l'emersione della categoria dei cosiddetti "presupposti processuali". Il carattere indeterminato di quest'ultima nozione rendeva ampiamente convenzionale la sua definizione concettuale, così che tali presupposti venivano riferiti, alternativamente, alla costituzione del rapporto processuale oppure alla trattazione del merito della domanda<sup>27</sup>. Questa mancanza di rigore terminologico e concettuale, unitamente al declino della concezione del processo come "rapporto giuridico", da cui la categoria dei "presupposti processuali" traeva origine, ne avrebbe inevitabilmente determinato la crisi<sup>28</sup>. Ad ogni modo, bisogna riconoscere che la sua elaborazione non fu priva di conseguenze in ambito processuale penale, né in prospettiva teorica, né sotto il profilo applicativo.

Dal primo punto di vista, la consapevolezza del fatto che la nozione in esame rivela la sua utilità «non tanto dal punto di vista positivo,

---

<sup>26</sup> Sul punto, v. C. MANDRIOLI, *Presupposti processuali*, in *Nss.D.I.*, XIII, Torino, 1966, p. 788: «la stessa nozione di rapporto giuridico ... non tardò a rivelare la sua insufficienza ad esprimere l'intera realtà giuridica del processo, specialmente per la sua inidoneità ad esprimere l'aspetto dinamico di codesta realtà. Ciò dipende soprattutto dal fatto che nel rapporto giuridico – che è semplice relazione tra due o più soggetti, regolata dal diritto – non c'è posto per il fattore 'tempo', ossia per quella continua evoluzione giuridica in cui la dottrina più moderna ravvisa la vera realtà giuridica del processo».

<sup>27</sup> Per un'ampia disamina degli orientamenti dottrinali al riguardo, v. G. CONSO, *I fatti giuridici processuali penali. Perfezione ed efficacia*, cit., p. 167 ss.

<sup>28</sup> Sulle ragioni della crisi della categoria dei "presupposti processuali", v. ancora l'attenta analisi di C. MANDRIOLI, *Presupposti processuali*, cit., p. 785 ss.



cioè per il caso che il presupposto sia conforme alla previsione legislativa (in tale ipotesi l'atto o gli atti ad esso subordinati saranno perfetti), quanto dal punto di vista negativo, cioè per il caso che il presupposto manchi o non corrisponda interamente alla previsione legislativa», indusse la dottrina a cercare di distinguere con precisione gli elementi che fungono da autentici *presupposti di esistenza* del rapporto processuale, da quelli che incidono, invece, solamente sulla "validità" (intesa, quest'ultima, in senso stretto) del rapporto medesimo<sup>29</sup>. Infatti, mentre la mancanza dei primi inficerebbe radicalmente il rapporto processuale, rendendo inesistenti tutti gli atti che vi si innestano, l'assenza dei secondi non potrebbe più essere rilevata una volta che la decisione giurisdizionale sia divenuta irrevocabile<sup>30</sup>.

A dispetto di ciò, tuttavia, non sembra che la categoria dei "presupposti processuali" abbia offerto un contributo decisivo per l'inquadramento sistematico e per lo sviluppo teorico degli studi sulla *sentenza penale inesistente*. Conviene, infatti, rilevare come le ipotesi di sentenza inesistente siano state individuate dalla dottrina anche a prescin-

---

<sup>29</sup> G. CONSO, *I fatti giuridici processuali penali. Perfezione ed efficacia*, cit., p. 178, da cui è tratta anche la citazione precedente nel testo (*ivi*, p. 175). L'autore sosteneva che tra gli autentici presupposti del rapporto processuale fossero compresi solamente «l'esistenza del potere giurisdizionale in materia penale nel soggetto investito della cognizione della causa, e la presenza di un imputato fornito di capacità ad essere parte, cioè esente da immunità» (*ivi*, p. 171), escludendo, invece, dalla categoria in questione sia l'iniziativa del pubblico ministero nell'esercizio dell'azione penale, sia la violazione del principio *nemo iudex in causa propria* che avrebbero potuto essere ricondotte per via esegetica entro le ipotesi di nullità previste dall'art. 185 n. 1 e 2 c.p.p. 1930 (*ivi*, p. 171, nota 24, e p. 178, nota 34).

<sup>30</sup> Cfr. V. SPIEZIA, *Presupposti processuali (teoria dei)*, in *N.D.I.*, X, Torino, 1939, p. 351, secondo cui «la teoria dei presupposti processuali non interessa, adunque, solo la situazione processuale anteriore alla emanazione del provvedimento del giudice, in quanto, rilevata la mancanza di un presupposto, il giudice deve astenersi dal giudicare; interessa di più la situazione inversa, cioè cosa si verifica quando un processo venga costruito con questo o quel vizio ... [Se] è anche vero che molte volte un processo costruito con un vizio di un presupposto processuale si chiude con sentenza irrevocabile ... purtuttavia restava da sapere in quali casi il processo potesse regolarmente restare in piedi, per la irretrattabilità della cosa giudicata, oppure potesse essere ognora esposto ad un'azione di annullamento o di inesistenza».

dere dall'impiego della nozione in esame, muovendo piuttosto da un'analisi puntuale del diritto positivo e, in particolare, dai casi di nullità della sentenza<sup>31</sup>.

Per quanto riguarda il versante applicativo, invece, occorre riconoscere che la giurisprudenza si servì abilmente della categoria dei "presupposti processuali", al fine di mitigare in via ermeneutica i tratti più severi e insidiosi della normativa processuale introdotta nel 1930, come, ad esempio, l'abolizione delle nullità assolute<sup>32</sup>.

Al di là di ciò, sembra corretto affermare che la nozione di "rapporto giuridico processuale" non avrebbe potuto contribuire in modo si-

---

<sup>31</sup> In questa direzione si muoveva, per esempio, G. LEONE, *La sentenza penale inesistente*, in *Riv. it. dir. pen.*, 1936, p. 19 ss., il quale, criticando un'impostazione piuttosto diffusa in dottrina, osservava: «una teoria molto autorevole riconduce il problema in esame [quello della sentenza penale inesistente] al tema della mancanza dei presupposti processuali: basta, però, l'enunciazione a mostrarne l'inaccettabilità, giacché è così incerto ancora il concetto di presupposto processuale che o la teoria della sentenza inesistente deve subirne le fluttuazioni, perdendo ogni speranza di precisione, o deve giungere ad una determinazione del concetto di presupposto processuale, facendone da base dell'indagine la conclusione» (*ivi*, p. 31). L'autore, pertanto, sosteneva la necessità di muovere dalla disciplina delle nullità per delineare correttamente il profilo della sentenza penale inesistente. Difatti, poiché «le cause di nullità non si risolvono mai nell'inesistenza della sentenza, perché invece si riducono a motivi di impugnazione» (*ivi*, p. 36), soltanto muovendo dalle disposizioni che regolano l'invalidità del provvedimento giurisdizionale sarebbe stato possibile condurre un'indagine non destinata a «cozzare contro i confini del diritto positivo» (*ibidem*).

<sup>32</sup> Sul punto, v. R. ORLANDI, *La prolusione di Rocco e le dottrine del processo penale*, cit., p. 211, il quale rammenta che «proprio traendo spunto dall'idea di rapporto giuridico processuale, la giurisprudenza di legittimità andò elaborando il concetto di inesistenza, onde evitare che si sanassero le nullità che il codice precedente [il codice Finocchiaro-Aprile del 1913] considerava insanabili: veniva quindi sfidata la legge attraverso la creazione di una sanzione atipica (eccezione al principio di tassatività delle invalidità processuali) per quelle inosservanze (quali, ad esempio, la celebrazione di un'udienza dibattimentale in assenza del difensore), che pregiudicavano il valido costituirsi del rapporto in questione» (*ivi*, p. 212, nota 10). Per un bilancio complessivo della vicenda, con particolare riferimento alla violazione delle disposizioni processuali verificatesi nel giudizio di legittimità, v. A. CAPONE, *Gli errori della Cassazione e il diritto al controllo di legittimità*, Padova, 2005, p. 17 ss., cui si rinvia anche per ulteriori riferimenti bibliografici.